

## **AVVISO N. 1/2021**

### **INCENTIVI STRAORDINARI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO** *(Deliberazione della Giunta provinciale n. 2089 d.d. 14 dicembre 2020)*

Il datore di lavoro potrà accedere al contributo previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2089/2020 qualora, a decorrere dal **14 dicembre 2020 ed entro il 30 giugno 2021**, abbia assunto o assuma un lavoratore/una lavoratrice a tempo indeterminato o trasformi il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Le domande dovranno pervenire **entro le ore 12 del 31 dicembre 2021** e il relativo contributo sarà concesso in ordine cronologico di presentazione e nel limite di capienza delle risorse assegnate.

Le risorse finanziarie messe a disposizione per l'assunzione di lavoratori/lavoratrici con i criteri del presente intervento, sono pari a 5.500.000 di euro.

#### **1. REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO**

I requisiti del datore di lavoro devono essere presenti alla data di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o alla data di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ed in particolare:

- la sede dell'unità produttiva, dove il lavoratore assunto a tempo indeterminato presta la propria attività lavorativa, deve essere in provincia di Trento;
- non deve essere stato destinatario, negli ultimi 5 anni a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato/trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato di verbali di accertamento in materia di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro (può invece accedere al contributo nel caso in cui sia stato destinatario, negli ultimi 5 anni a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato/trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, di verbali di accertamento in materia di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro interamente regolarizzati, o archiviati, o impugnati in sede giurisdizionale, o per i quali sia stata pronunciata una sentenza definitiva di accoglimento dell'opposizione;
- deve essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e con la normativa sul collocamento mirato (L. 12 marzo 1999, n. 68);

#### **ESCLUSIONI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO**

Il datore di lavoro non può accedere al contributo qualora:

- eserciti attività di impresa nel settore agricolo, cioè con inquadramento previdenziale agricolo;
- alla data di assunzione del lavoratore oggetto del contributo, abbia tra il suo personale lavoratori con mansioni appartenenti al medesimo livello e categoria legale a quelle del lavoratore da assumere, che beneficiano degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa nazionale (ad esclusione delle integrazioni salariali con motivazione Covid 19); tale previsione vale anche per il soggetto utilizzatore, nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato;
- abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di lavoratori con mansioni appartenenti al medesimo livello e categoria legale a quelle del lavoratore da assumere nei sei mesi precedenti l'assunzione, o durante il periodo incentivato; tale previsione vale anche per il soggetto utilizzatore, nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato;
- sia un ente pubblico, una società o un organismo a totale o prevalente partecipazione pubblica o una sua società controllata, un ente strumentale della Provincia, un organismo controllato da un ente strumentale di un ente locale, nonché un soggetto dagli stessi controllati;

- assuma ai sensi della L.P. 32/1990 (c.d. Progettone);
- l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione (sono i casi ad es. di assunzione per trasferimento di azienda o subentro nel contratto di appalto);
- l'assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto di lavoro a termine; tale previsione vale anche per il soggetto utilizzatore, nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato;
- abbia già beneficiato di finanziamento all'occupazione da parte di Agenzia del Lavoro nell'ultimo quinquennio per il medesimo lavoratore;
- l'ultimo rapporto di lavoro del destinatario dell'intervento, non sia stato oggetto di finanziamento da parte dell'Agenzia del Lavoro e non sia stato istituito presso una società:
  - a) con la quale la società richiedente abbia in corso, al momento dell'assunzione o trasformazione, rapporti di partecipazione o controllo;
  - b) ove uno o più soci nelle società di persone a responsabilità limitata, al momento dell'assunzione o trasformazione, siano i medesimi della società richiedente.

## **2. TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI LAVORO AGEVOLATO**

Il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato o avere per oggetto la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Può essere incentivato anche il contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

Il rapporto di lavoro agevolato deve avere avuto una durata di almeno sei mesi, alla data di presentazione della domanda.

### **ESCLUSIONI**

Non sono ammesse le assunzioni effettuate con:

- contratto di apprendistato o per la conferma a scadenza del periodo formativo;
- rapporto di lavoro domestico, a domicilio o contratto intermittente.

## **3. REQUISITI DEL LAVORATORE**

Il lavoratore alla data di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del tempo determinato a tempo indeterminato deve risultare residente in provincia di Trento.

I soggetti disabili devono essere iscritti agli elenchi della legge n. 68/1999 al momento dell'assunzione.

I requisiti devono essere presenti alla data di assunzione a tempo indeterminato o alla data di trasformazione del tempo determinato a tempo indeterminato. Alla medesima data deve essere effettuata la verifica delle eventuali cause di esclusione.

### **ESCLUSIONI**

Sono previste delle esclusioni all'accesso al contributo, qualora il lavoratore:

- sia titolare o abbia maturato i requisiti della pensione anticipata o di vecchiaia;
- risulti aver avuto negli ultimi 6 mesi, con il medesimo datore di lavoro, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (questa esclusione si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro, al momento della cessazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo);
- sia lo stesso datore di lavoro, il coniuge o il convivente o parente entro il secondo grado del datore di lavoro medesimo;

- nel caso di società non cooperativa o studio associato, sia il legale rappresentante, o un socio in posizione dominante, o il coniuge o il convivente, o parente entro il secondo grado del legale rappresentante o dei soci in posizione dominante;
- nel caso di società cooperativa, associazioni e comitati con finalità mutualistiche, sia il legale rappresentante, il coniuge o il convivente o parente entro il secondo grado dello stesso rappresentante legale.

#### 4. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo previsto, che sarà riproporzionato per il rapporto di lavoro part time, è pari a:

- a) **4.000** euro per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o per la trasformazione da precedente rapporto a tempo determinato;
- b) **6.000** euro per l'assunzione a tempo indeterminato di donne o giovani con un'età tra i 15 anni compiuti e i 35 anni (35 anni e fino al giorno antecedente al compimento del 36esimo anno di età) o per la trasformazione da precedente rapporto a tempo determinato.
- c) **3.000** euro se l'assunzione è stata effettuata attraverso l'[Intervento 3.3.C](#) "Titoli di acquisto (voucher) del Documento degli interventi di politica del lavoro per l'accesso a progetti individualizzati di inserimento lavorativo di persone con disabilità o in condizione di svantaggio".

#### 5. REGIME DI AIUTO

Il contributo di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2089 d.d. 14 dicembre 2020 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante "Quadro temporaneo delle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid 19", adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e s.m. (cd. [Temporary Framework](#)), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. Tale condizione non si applica al datore di lavoro che si trovava già in difficoltà ai sensi della normativa UE al 31 dicembre 2019 – salvo deroghe per le microimprese e piccole imprese in difficoltà al 31.12.2019, come previsto dalla decisione della Comunicazione europea (SA 58547). In alternativa, il contributo è concesso ai sensi del [Regolamento UE "de.minimis"](#).

#### 6. CUMULABILITÀ

Il contributo è cumulabile con gli [incentivi all'assunzione statali](#).

Il contributo è inoltre cumulabile, nel limite di **3.000** euro, con gli incentivi di cui all'[intervento 3.4.1](#) "Incentivi provinciali all'assunzione" del Documento degli interventi di politica del lavoro. (Esempio: contributo [intervento 3.4.1](#): 10.000 (es. tip. a1) + 3.000 (previsto in caso di cumulo dell'incentivo ordinario più quello straordinario) - 4.000 o 6.000 (liquidati in sede di pagamento dell'incentivo straordinario)= 9.000 o 7.000).

#### 7. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

La concessione del contributo comporta i seguenti obblighi:

- accettare i controlli da parte dell'Agenzia del Lavoro, la quale potrà avvalersi, qualora necessario, di altra struttura competente in materia;
- comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione e dell'erogazione dell'agevolazione;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di violazione di uno dei suddetti obblighi, l'Agenzia del Lavoro procede alla revoca del contributo.

## **8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di contributo, anche tramite un delegato, relativa **a una o più assunzioni effettuate dal 14 dicembre 2020**, va presentata **tramite la piattaforma online che sarà messa a disposizione prossimamente, entro le ore 12 del 31 dicembre 2021**.

Per tutte le assunzioni a tempo indeterminato o per le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato la domanda va presentata trascorsi 6 mesi dalla data di assunzione o dalla trasformazione.

I periodi di sospensione per cassa integrazione, congedo parentale e aspettative non retribuite superiori a 30 giorni continuativi, non vengono considerati ai fini del calcolo dei 6 mesi di assunzione quindi la domanda dovrà essere presentata solo dopo che il lavoratore abbia svolto 6 mesi effettivi di lavoro.

### **CONTATTI:**

Agenzia del Lavoro - Sede Centrale  
Via R. Guardini, 75 - 38121 Trento  
Numero Verde: 800.264760

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

[Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19](#)

[Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura](#)

[Deliberazione della Giunta provinciale n. 2089 del 14 dicembre 2020](#)

[Disposizioni attuative dell'Intervento 3.4.1 del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura](#)